



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

PNRR

Missione 5 "Inclusione e coesione"

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"

Sottocomponente 1. "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"

Linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità"

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

ASSUNTA AL REPERTORIO DELLA COMUNITÀ N. * DI DATA *****

AI FINI DELL'EROGAZIONE DI

INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PERSONE CON DISABILITÀ

(TIPOLOGIA 4.20 DEL CATALOGO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) RIENTRANTI NELLE MISURE DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1.

- LINEA DI INVESTIMENTO 1.2

A FAVORE DI RESIDENTI NELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE E DI

CONTESTO ISCRITTI AGLI ELENCHI DI ACCREDITAMENTO

APERTO DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CODICE CUP: C44H22000500006

Codice CIG: ***

Trai signori:

- **dott.ssa Maria Angela Zadra**, nata a *** (**) il **/**/***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, C.F. 90014590229 e P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data ***.

e

- **dott./dott.ssa ***** nato/a a *** (***) il **/, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Soggetto gestore denominato ***, con sede legale

a ***, (***) in via ***, n. ***, - Partita IVA n. ***, – Codice fiscale ***, nella sua qualità di Legale rappresentante;

- premesso che la Comunità Valsugana e Tesino è chiamata a porre in essere procedure conformi all'art. 22, comma 3, lett. c) della L.P. n. 13/2007, il quale precisa che i servizi di cui alla presente Convenzione vengono affidati ad uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dell'accreditamento provinciale, previo esperimento di adeguate procedure comparative;
- acclarato che l'iter di accreditamento, che consiste nell'accertamento del possesso di determinati requisiti di qualità in capo ai soggetti chiamati a gestire l'erogazione del servizio, segue la disciplina dettata a riguardo dall'art. 20 della L.P. 13/2007 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg);
- visto decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 26 di data 06/10/2022, recante *“Atto di indirizzo per istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 13/2007, degli interventi educativi domiciliari e Spazio Neutro”*;
- visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 824 di data 04/11/2022, recante *“Approvazione “Avviso pubblico per l'iscrizione ad Elenchi aperti di Soggetti erogatori accreditati per la gestione di Interventi educativi domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità e interventi di Spazio Neutro a favore di residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino” e contestuale definizione delle tariffe per l'erogazione degli interventi”*, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di accreditamento per l'istituzione di Elenchi aperti di Soggetti erogatori accreditati per la gestione di Interventi educativi domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità e interventi di Spazio Neutro a favore di residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 ed in particolare degli art. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 e 53;
- visto il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data ***, recante *“*** ”*¹;
- preso atto che il Soggetto gestore *** ha, in relazione a ciò, già siglato la Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. *** di data *** relativa all'erogazione di interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (cod. 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) residenti

¹ Indicare il provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco aperto del Soggetto gestore

nella Comunità Valsugana e Tesino, con riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027²;

- visto il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data ***, recante “***”;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula il seguente Atto integrativo.

Art. 1 Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

1. La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata “Comunità”, affida a *** – di seguito denominata “Soggetto gestore”, con sede a *** (***) in via ***, n. *** Partita IVA n. ***– Codice fiscale ***, che accetta, l'erogazione di:

Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2

secondo i criteri e le modalità già previsti dalla Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. *** di data ***, oltre che nel presente Atto integrativo.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Atto integrativo alla Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. *** di data *** disciplina i rapporti tra la Comunità ed il Soggetto gestore anche con riferimento agli

Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2

i quali dovranno essere realizzati con le medesime modalità già previste dalla Convenzione in premessa citata, la quale si intende qui integralmente richiamata.

Art. 3 Interventi realizzati nell'ambito delle misure finanziate dal PNRR

(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

1. Si evidenzia che gli Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) di cui al presente Atto integrativo rientrano nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1. - LINEA DI INVESTIMENTO

² Indicare durata della Convenzione specifica

- 1.2 *“Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”* - codice CUP: **C44H22000500006** e pertanto potrà essere richiesta in tal senso della documentazione specifica per la rendicontazione puntuale delle spese ascrivibili a tale finanziamento.
2. Posto che gli interventi attivati ricadono in tali linee di finanziamento, il Soggetto gestore è tenuto ad indicare in tutti i relativi documenti amministrativi e contabili il seguente codice CUP, secondo quanto comunicato da parte della Comunità: **C44H22000500006** – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1. - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 *“Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”*.
 3. L'affidamento è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla Convenzione richiamata nell'art. 1. e dagli atti a questa allegati o da questa richiamati, oltre ai successivi atti in premessa esposti, che il Soggetto gestore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
 4. Qualora il Soggetto gestore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 il Soggetto gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione è tenuto a consegnare alla Comunità una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento, nonché l'impossibilità per il Soggetto gestore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.
 5. Qualora il Soggetto gestore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15: il Soggetto gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29

luglio 2021, n. 108 e dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M. 7/12/2021, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione è altresì tenuto a consegnare alla Comunità la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la domanda di iscrizione agli *Elenchi* di cui alla presente convenzione. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento.

6. Il Soggetto gestore ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'affidamento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30% all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine, entro il termine perentorio della data di ultimazione dell'incarico, il Soggetto gestore ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale previsto, comporta l'applicazione delle penali previste dal presente affidamento.
7. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di collaborare con la Comunità nell'assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR.

Art. 4 Obblighi della Comunità

1. La Comunità, avendo verificato con le modalità previste dalle norme vigenti, la conformità del Soggetto gestore ai requisiti previsti dall'Avviso approvato con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 824 di data 04/11/2022, autorizza il Soggetto gestore ad erogare anche:

Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2

ed a citare tale iscrizione relativamente alle attività accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa.
2. La sottoscrizione del presente atto non comporta in capo alla Comunità alcun obbligo in ordine all'utilizzo

del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verificano i presupposti indicati nei criteri generali richiamati in Convenzione, all'affidamento di utenti da parte della Comunità.

3. Come già indicato nella Convenzione sottoscritta, l'iscrizione del Soggetto gestore nell'Elenco della Comunità ed il convenzionamento, non assicurano un volume prestabilito di prestazioni, essendo il buono di servizio erogato solamente in caso di fruizione del servizio da parte dell'utente.

Art. 5 Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si impegna, oltre a quanto già indicato all'art. 5 della Convenzione in premessa richiamata, a mantenere i requisiti richiesti per operare in regime di accreditamento e per conto della Comunità; questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che la Comunità apporterà ai documenti che verranno pubblicati dalla Comunità stessa, secondo le modalità indicate dalla Convenzione e dal presente Atto integrativo e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto di recesso previsto.
2. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste dalla Comunità e necessarie ad assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione del servizio finanziato nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Art. 6 Durata dell'Atto integrativo

3. Il presente Atto integrativo, sottoscritto da entrambe le Parti, ha validità a decorrere dal ***/*/2024** e fino al **30/06/2026**, salvo revoca scritta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 7 Corrispettivi e tariffario

1. Le Parti, di comune accordo, stabiliscono che i corrispettivi dovuti dalla Comunità al Soggetto gestore saranno quelle determinati in base a quanto già previsto dalla Convenzione in premessa richiamata e dal successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 63 di data 23/01/2026, avente ad oggetto *"Approvazione nuove tariffe orarie a decorrere dal 01/01/2026, per l'erogazione di interventi educativi domiciliari e interventi di Spazio neutro/incontri protetti, conseguenti al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario,*

secondo quanto stabilito dalle delibere della Giunta provinciale n. 1234 di data 25/08/2025 e n. 1416 di data 19/09/2025", come riportato nella tabella seguente:

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA ORARIA INTERVENTO INDIVIDUALE (al netto di IVA)	TARIFFA ORARIA PER INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE (al netto di IVA)	TARIFFA ORARIA CON MAGGIORAZIONE LUOGHI DECENTRATI (al netto di IVA)	TARIFFA ORARIA CON MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI UN GRUPPO (al netto di IVA)
4.20 INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'	€ 34,00	€ 34,00	€ 36,00	2 componenti: € 37,00 3 componenti: € 42,00 4 componenti: € 47,00

2. Le tariffe indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, trasferimenti, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ...), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.

Art. 8 Modalità di pagamento

1. Le fatture relative agli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono riportare gli elementi essenziali come di seguito evidenziati:

- ↳ numero della fattura
- ↳ data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione)
- ↳ estremi identificativi dell'intestatario
- ↳ importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
- ↳ CUP del progetto: **C44H22000500006**
- ↳ CIG: ***
- ↳ Codice Univoco Ufficio: **FB34E4**
- ↳ estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)
- ↳ Titolo del progetto: nel caso specifico va indicato il seguente - "**Percorsi di autonomia per le persone con disabilità**"
- ↳ indicare la dicitura: "**Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU**"
- ↳ estremi identificativi della Convenzione a cui la fattura si riferisce: Rep. della Comunità n. ** di data **.

Art. 9 Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

1. Si rimanda allo specifico Accordo di contitolarità al trattamento dei dati, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 10 Disposizioni di carattere fiscale

1. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione agli Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2 sarà il seguente: ***.

Art. 11 Vincoli

1. Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 12 Domicilio speciale

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 28 - Foro competente

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa contrattuale di settore.
2. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente Atto integrativo ed agli obblighi derivanti dallo stesso, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Trento, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Il presente Atto integrativo, in unico esemplare, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per ***
Il Legale
Rappresentante
Dott./Dott.ssa ***

Per la
Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

PNRR
Missione 5 "Inclusione e coesione"
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Sottocomponente 1. "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"
Linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità"

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

**NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER LA GESTIONE DI**

**INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER PERSONE CON DISABILITÀ (TIPOLOGIA 4.20 DEL CATALOGO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

**RIENTRANTI NELLE MISURE DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR (PIANO
NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1. - LINEA DI
INVESTIMENTO 1.2**

**PER RESIDENTI NELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE E DI CONTESTO ISCRITTI AGLI ELENCHI DI ACCREDITAMENTO**

**APERTO DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
CODICE CUP: C44H22000500006 - Codice CIG: *****

TRA

Comunità Valsugana e Tesino – Settore socio-assistenziale con sede legale in Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi, 2, C.F. 90014590229 e Partita IVA 02189180223, rappresentata dal Presidente dott. **Enrico Galvan**, nato a Trento (TN), il 12/01/1975, in qualità di Legale rappresentante della **Comunità Valsugana e Tesino** di seguito indicata come *Ente*;

e

**** con sede legale in *** – C.F. *** e P. IVA ***, rappresentata dal ***, nato/a *** il ***, in qualità di *** di seguito indicata come *Soggetto gestore*.

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

VISTO

1. il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. 26 di data 26/10/2022, recante *"Atto di indirizzo per istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 13/2007, degli interventi educativi domiciliari e Spazio Neutro"*;
2. il successivo provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 824 di data 04/11/2022, recante *"Approvazione "Avviso pubblico per l'iscrizione ad Elenchi aperti di Soggetti erogatori accreditati per la gestione di Interventi educativi domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità e interventi di Spazio Neutro a favore di residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino" e contestuale definizione delle tariffe per l'erogazione degli interventi"*, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di accreditamento per l'istituzione di Elenchi aperti di Soggetti erogatori accreditati per la gestione di Interventi educativi domiciliari per minori, adulti, persone con disabilità e interventi di Spazio Neutro a favore di residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino, ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 ed in particolare degli art. 10, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34 e 53;
3. il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data

, recante “ ”¹;

4. la Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. *** di data *** siglata tra la Comunità ed il Soggetto gestore *** , relativa all'erogazione di interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (cod. 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) residenti nella Comunità Valsugana e Tesino, con riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027² ;
5. il decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data *** , recante “***”;
6. i Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le finalità e le modalità del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;
7. l'Accordo riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati e detta le condizioni e gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo:
 - a) all'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - b) alla definizione dei rispettivi compiti nella comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/2016 agli interessati;
 - c) nel definire un punto di contatto per i soggetti interessati al trattamento;
 - d) all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - e) alle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dell'eventuale danno causato dal trattamento dei dati;
8. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
9. è in corso di predisposizione un Accordo di contitolarità che disciplini i ruoli e le responsabilità in materia di protezione dei dati personali tra la Provincia autonoma di Trento e gli Enti Locali tenuti all'utilizzo del software denominato Cartella Sociale Informatizzata.

Premesso quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come *ut supra* rappresentante, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 OGGETTO

Il presente Accordo tra l'Ente e il Soggetto gestore determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Il presente Accordo stabilisce tra le Parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

La base giuridica è riconducibile alla L.P. 13/2007 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*) e al D.lgs. 117/2017 (*Codice del Terzo settore*).

L'Ente e il Soggetto gestore trattano i dati per ragioni connesse alla realizzazione di:

Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2

¹ Indicare il provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco aperto del Soggetto gestore

² Indicare durata della Convenzione specifica

come previsto agli artt. 33 e 34 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, nell'ambito della relativa Convenzione.

I dati saranno utilizzati per finalità connesse all'erogazione dei suddetti servizi/interventi, nonché per la programmazione e rendicontazione economica e statistica delle politiche sociali in provincia di Trento, anche attraverso il sistema informativo implementato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L.p. 13/2007, denominato Cartella Sociale Informatizzata, da intendersi quale software per la gestione dei dati degli utenti del servizio socio assistenziale e quale software gestionale amministrativo (GA).

Il procedimento in esame ricomprende le seguenti fasi e i relativi seguenti trattamenti:

Specifiche attività di trattamento (descrizione del processo e attività di trattamento)	Dati personali trattati	Categorie di interessati	Software utilizzati	Destinatari della comunicazione dei dati	Parte tenuta al trattamento
<i>raccolta dei dati personali dell'utente in sede di accoglienza da parte dell'Ente e successiva trasmissione dei dati al Soggetto gestore</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno, soggetti segnalanti le condizioni di vulnerabilità</i>	<i>P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA</i>	<i>PAT, APSS, autorità giudiziaria, Soggetto gestore</i>	<i>Ente</i>
<i>valutazione del caso/progetto educativo/intervento</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno, soggetti segnalanti le condizioni di vulnerabilità</i>	<i>P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA</i>	<i>PAT, APSS, autorità giudiziaria</i>	<i>Ente e Soggetto gestore</i>
<i>raccolta dei dati personali dell'utente in sede di attivazione del servizio da parte del Soggetto gestore</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno</i>	<i>Cartella sociale informatizzata, GA</i>	<i>PAT, APSS, Autorità giudiziaria</i>	<i>Soggetto gestore</i>
<i>gestione del caso/progetto educativo/intervento</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno</i>	<i>P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA</i>	<i>PAT, APSS, autorità giudiziaria</i>	<i>Ente e Soggetto gestore</i>
<i>conclusione dell'intervento e archiviazione</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>fruitori del servizio, genitori/tutori/amministratori di sostegno</i>	<i>P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA</i>	<i>PAT, APSS, autorità giudiziaria</i>	<i>Ente e Soggetto gestore</i>

Art. 2 DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti tipi di dati personali raccolti dall'interessato - o da chi ne esercita la tutela - al momento dell'attivazione dell'intervento, o in un momento immediatamente successivo in caso di attivazione urgente, che possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento sono:

1. dati anagrafici;
2. dati sanitari;
3. dati giudiziari, nel caso in cui la vulnerabilità sia legata anche a reati commessi dal beneficiario del servizio o in cui esso sia coinvolto ed a provvedimenti della Magistratura;
4. dati amministrativi relativi al soggiorno in Italia, qualora la persona abbia un permesso di soggiorno;
5. dati relativi a religione/dieta religiosa/rispetto precetti religiosi.

I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.

La durata del rapporto di Contitolarità oggetto del presente Accordo decorre dal momento della sua sottoscrizione alla data di scadenza dell'Atto integrativo al quale è collegato, ossia fino al 31/06/2026.

Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

I Contitolari attestano che i dati sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia *privacy*.

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dal bando citato in premessa, alle rispettive prestazioni e, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti, precisando che ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro di trattamenti.

Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, come individuata nell'art. 1 del presente Accordo, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, mediante la condivisione di percorsi formativi comuni o l'estensione di linee guida, disciplinari interni e *policy* di condotta.

Rispetto ai dati trattati nell'ambito del presente Accordo, ciascun Contitolare nomina un designato al trattamento dei dati personali, individua il proprio personale autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni, alla luce della normativa applicabile.

Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale autorizzato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi, nonché vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite, per quanto possibile anche nei confronti dei dipendenti del Contitolare che svolgono la propria attività per l'erogazione dei servizi concordati all'interno del presente Accordo. Ciascun contitolare vigila affinché i propri autorizzati trattino i dati personali anche nel rispetto delle istruzioni e delle policy di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

Ciascun Contitolare si impegna inoltre a:

- a) predisporre di comune Accordo e adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, anche mediante la pubblicazione della stessa all'interno del proprio sito internet. L'informativa medesima, peraltro, dovrà specificare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento tra le parti e che l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento. In ogni caso, agli interessati, o a chi ne esercita la tutela, verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, al momento dell'accoglienza presso la struttura o nel primo momento utile in caso di inserimento urgente;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale;
- c) censire, ognuno all'interno del proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) nominare, ove previsto, un Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD") e comunicarne il nominativo ed i riferimenti all'altro contitolare;
- e) effettuare – laddove necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente Accordo, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti;
- f) informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi RPD, di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del Bando, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
- g) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, nelle modalità di cui al successivo art. 7;
- h) curare, per il tramite del designato e degli incaricati al servizio, l'accesso agli atti, ad esclusione dei casi in cui il procedimento sia già incardinato presso l'altro contitolare;
- i) ha l'obbligo di gestire gli strumenti, gli archivi informatici e cartacei relativi al servizio erogato in proprio possesso/ di propria pertinenza.

I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per finalità non legate al trattamento in questione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, par. 4, del Regolamento.

In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini. L'individuazione e la nomina dei responsabili e dei subresponsabili sono effettuate autonomamente dalle Parti e i relativi dati sono conservati presso le medesime, fatti salvi gli obblighi di informazione reciproca derivanti dalla corretta esecuzione del presente Accordo.

I Contitolari hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite il procedimento collegato alla realizzazione di

Interventi educativi domiciliari per persone con disabilità (tipologia 4.20 del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* della Provincia autonoma di Trento) rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1. - Linea di Investimento 1.2

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del bando e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione degli altri contitolari o del singolo contitolare interessato. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del bando. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Art. 4 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo e dalle ripartizioni di obblighi e responsabilità dei contitolari, l'interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/2016 nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento, per il tramite dei seguenti contatti.

- Per l'Ente:

DPO: Consorzio dei Comuni Trentini - email serviziordp@comunitrentini.it

- Per il Soggetto gestore:

DPO: ***

Art. 5 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, in tutte le fasi del trattamento, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Soggetto gestore ha adottato misure di sicurezza adeguate e, su richiesta, verranno messe a disposizione dell'Ente.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari.

Ogni Contitolare del trattamento deve verificare regolarmente il rispetto delle misure di sicurezza adottate e, se richiesto, deve poter fornire adeguato supporto documentale.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

ART. 6 RESPONSABILITÀ

I Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità sopramenzionate inerenti all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

I Contitolari del Trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Reg. Ue 2016/679, e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 3 del presente Accordo.

I Contitolari del Trattamento, per le attività di trattamento svolte congiuntamente, saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del Reg Ue 2016/679, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Successivamente, il Contitolare che ha risarcito totalmente l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, esercitando l'azione di regresso limitatamente al *quantum* risarcitorio corrispondente alla parte di responsabilità per il danno dell'altro Contitolare.

Art. 7 NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Per *data breach* si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, o, di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("*Data Breach*"), immediatamente dopo esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente e agli interessati della medesima.

Le Parti, valutate congiuntamente la natura e le modalità della violazione, provvederanno tempestivamente a individuare quale tra esse, ove necessario, provvederà ad effettuare la comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati coinvolti.

Per il caso di violazione dei dati personali inerente ad una attività di trattamento gestita interamente da una sola Parte (cfr. art. 1), previa doverosa informazione all'altra Parte, sarà onere della medesima attivarsi nella gestione del *data breach* e nell'eventuale notificazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e agli interessati.

La notifica della violazione all'Autorità Garante conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie di interessati e, ove possibile, il loro numero approssimativo;
- c) il contatto del soggetto presso cui ottenere più informazioni;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) gli interventi attuati o che si prevede di attuare, al fine di porre rimedio alla violazione e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, par. 3, del Reg. UE 2016/679, inoltre, la Parte sarà tenuta a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, anche all'interessato.

La comunicazione della violazione all'interessato dovrà avvenire con linguaggio semplice e chiaro e conterrà le medesime informazioni di cui alla notifica della violazione all'Autorità Garante.

Art. 8 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra esse esistente, relativo al medesimo trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Borgo Valsugana, data del protocollo.

IL ***
DI

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
DELLA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
Geom. Claudio Ceppinati

(firmato digitalmente)